



**COUNCIL OF
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 febbraio 2012 (17.02)
(OR. en)**

6565/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0386 (COD)**

**ECOFIN 154
UEM 35
CODEC 397**

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

Si allega per le delegazioni il progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro predisposto dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti.

All.:

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) il trattato prevede che gli Stati membri considerino le loro politiche economiche una questione di interesse comune, che le loro politiche di bilancio siano guidate dalla necessità di finanze pubbliche sane, e che le loro politiche economiche non rischino di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria.

- (2) Il patto di stabilità e crescita, in particolare il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche¹, e il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi², inteso a garantire la disciplina di bilancio in tutta l'Unione, stabilisce l'ambito entro il quale prevenire e correggere i disavanzi eccessivi. Il patto è stato ulteriormente rafforzato dal regolamento n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, e dal regolamento (UE) n. .../2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ha aggiunto un sistema di meccanismi di esecuzione effettivi, preventivi e gradualmente in forma di sanzioni finanziarie per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (3) Le modifiche al patto di stabilità e crescita aumentano gli indirizzi e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, gli incentivi all'istituzione e all'applicazione di una politica di bilancio prudente, evitando disavanzi pubblici eccessivi. Tali disposizioni hanno creato un quadro più solido a livello dell'Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali.
- (4) Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il trattato consente l'adozione di misure specifiche nella zona euro che vanno al di là delle disposizioni applicabili a tutti gli Stati membri.

¹ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

² GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

- (5) È nella fase progettuale che si assicura al meglio la solidità dei conti pubblici e gli errori rilevanti vanno individuati prima possibile. Gli Stati membri dovrebbero disporre non solo di principi guida e obiettivi di bilancio ma anche di un monitoraggio sincronizzato delle rispettive politiche di bilancio.
- (6) L'istituzione di un calendario di bilancio comune per gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbe permettere di sincronizzare le fasi principali di preparazione dei bilanci nazionali, contribuendo in tal modo all'efficacia del semestre europeo per il coordinamento delle politiche di bilancio. L'adozione di un calendario di bilancio comune dovrebbe favorire più forti sinergie, agevolando il coordinamento delle politiche tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, nonché assicurare che le raccomandazioni di Consiglio e Commissione siano adeguatamente integrate nel processo nazionale di adozione del bilancio. In particolare, entro metà aprile e al più tardi il 30 aprile gli Stati membri dovrebbero rendere pubblico il programma di bilancio nazionale a medio termine e, contestualmente, il programma di stabilità, che potrebbero essere lo stesso documento.
- (7) Una scadenza importante di questo calendario comune dovrebbe essere la pubblicazione del progetto di bilancio dell'amministrazione statale entro il 15 ottobre. Poiché l'osservanza delle norme del patto di stabilità e crescita deve essere assicurata a livello di pubblica amministrazione e il conseguimento degli obiettivi di bilancio richiede una formazione del bilancio coerente in tutti i sottosettori della pubblica amministrazione, la pubblicazione del bilancio dell'amministrazione statale dovrebbe essere affiancata dalla pubblicazione dei parametri principali utilizzati nei bilanci di tutti i sottosettori della pubblica amministrazione. Tali parametri dovrebbero in particolare comprendere i risultati di bilancio attesi degli altri sottosettori, le ipotesi principali che sottendono le proiezioni e i motivi dei cambiamenti previsti rispetto alle ipotesi del programma di stabilità.
- (8) Il calendario comune prevede inoltre che il bilancio sia adottato o stabilito ogni anno entro il 31 dicembre. Per tener conto dei casi in cui il bilancio non è adottato entro i termini, occorre disporre di procedure reversibili affinché la pubblica amministrazione possa comunque assolvere alle funzioni essenziali. Tali disposizioni possono ad esempio prevedere l'attuazione del progetto di bilancio pubblico, oppure del bilancio approvato dell'esercizio precedente o, ancora, di misure specifiche approvate dal Parlamento.

- (9) L'efficacia di un quadro di bilancio regolamentato per sostenere politiche finanziarie solide e sostenibili è stata più volte dimostrata. L'introduzione di regole nazionali coerenti con gli obiettivi di bilancio fissati a livello dell'Unione dovrebbe essere un elemento cruciale per garantire l'osservanza delle disposizioni del patto di stabilità e crescita. In particolare gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero incorporare il rispettivo obiettivo di bilancio a medio termine, di cui all'articolo 2bis del regolamento (CE) n. 1466/97, tra le regole di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/85. L'osservanza di tali regole dovrebbe essere monitorata da enti nazionali indipendenti o enti dotati di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro, la cui istituzione dovrebbe essere accelerata nella zona euro. Le regole in parola dovrebbero rispettare appieno le prerogative dei parlamenti nazionali. La Commissione, dopo averne discusso con il Comitato economico e finanziario, dovrebbe rendere pubblici i principi comuni destinati a questi enti.
- (10) Previsioni macroeconomiche e di bilancio tendenziose e inattendibili possono compromettere notevolmente l'efficacia della programmazione finanziaria e quindi minare lo sforzo di disciplina di bilancio. Enti indipendenti possono elaborare previsioni macroeconomiche imparziali e attendibili.
- (11) Questa sorveglianza gradualmente rafforzata integrerà ulteriormente le disposizioni vigenti del patto di stabilità e crescita e aumenterà il monitoraggio della disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Una procedura di monitoraggio gradualmente rafforzata dovrebbe contribuire a ottenere risultati di bilancio migliori a beneficio di tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Nell'ambito di tale procedura gradualmente rafforzata, un monitoraggio più rigoroso è particolarmente importante per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi.

- (12) Come dimostrato dalla crisi del debito sovrano, e in particolare dalla necessità di predisporre meccanismi finanziari di protezione, la politica di bilancio di uno Stato membro la cui moneta è l'euro ha ripercussioni più marcate sugli altri Stati membri della zona euro. Ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro dovrebbe consultare la Commissione e gli altri Stati membri la cui moneta è l'euro prima di varare programmi di riforme sostanziali della politica di bilancio con potenziali effetti di ricaduta, in modo da consentire la valutazione dell'eventuale impatto sull'intera zona euro. Gli Stati membri della zona euro dovrebbero considerare i programmi di bilancio una questione di interesse comune e trasmetterli alla Commissione a fini di monitoraggio prima di renderli vincolanti.
- (13) La Commissione dovrebbe essere in grado, se necessario, di adottare un parere sul documento programmatico di bilancio, di cui lo Stato membro e in particolare le autorità di bilancio dovrebbero tener conto nel processo di adozione della legge di bilancio. Tale parere dovrebbe essere adottato dalla Commissione al più presto e non oltre il 30 novembre, tenendo conto per quanto possibile della tempistica del bilancio e delle procedure parlamentari nazionali specifiche, per far sì che gli indirizzi dell'Unione in materia di bilancio possano essere adeguatamente integrati nell'elaborazione dei bilanci nazionali. In particolare il parere dovrebbe comprendere la valutazione del seguito che i programmi di bilancio danno alle raccomandazioni formulate nell'ambito del semestre europeo nel settore dei bilanci. La Commissione dovrebbe essere disposta a presentare questo parere al Parlamento dello Stato membro, se richiesto. La misura in cui si è tenuto conto del parere in questione dovrebbe far parte della valutazione, qualora fossero riunite le condizioni, che conduce alla decisione di aprire la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dello Stato membro interessato, laddove il non dar seguito all'indirizzo preliminare impartito dalla Commissione sarà considerato un elemento aggravante. Inoltre, in base ad una valutazione globale dei programmi a cura della Commissione, l'Eurogruppo dovrebbe esaminare la situazione e le prospettive di bilancio per la zona euro.

- (14) In caso di inosservanza particolarmente grave degli obblighi di bilancio stabiliti nel patto di stabilità e crescita, la Commissione, nel parere sui documenti programmatici di bilancio, richiederà un documento programmatico riveduto, in conformità delle disposizioni pertinenti del presente regolamento. In particolare questo si verificherà quando l'attuazione del documento programmatico iniziale metterebbe a repentaglio la stabilità finanziaria dello Stato membro interessato o rischierebbe di compromettere il buon funzionamento dell'unione monetaria europea, oppure quando l'attuazione del documento programmatico iniziale comporterebbe una violazione evidente e significativa delle raccomandazioni formulate dal Consiglio ai sensi del patto di stabilità e crescita.
- (15) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro, se sottoposti ad una procedura per i disavanzi eccessivi, dovrebbero essere soggetti a un monitoraggio più rigoroso per garantire una correzione completa e in tempo utile del disavanzo in questione. Il maggior rigore nel monitoraggio dovrebbe consentire di rettificare in tempi brevi eventuali deviazioni dalle raccomandazioni del Consiglio volte a correggere il disavanzo eccessivo. Tale monitoraggio dovrà integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97; le modalità dovranno essere graduate in funzione della fase della procedura cui lo Stato membro è sottoposto, come previsto nell'articolo 126 del trattato. Inoltre, poiché le misure di bilancio potrebbero essere insufficienti ad assicurare una correzione duratura del disavanzo eccessivo, lo Stato membro interessato dovrebbe presentare un programma di partenariato economico in cui si esplicitino le riforme strutturali necessarie per assicurare una correzione effettivamente duratura del disavanzo eccessivo. La relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di partenariato economico dovrebbe essere allineata con la relazione sui progressi realizzati nella correzione del disavanzo eccessivo e l'associato monitoraggio rafforzato.

- (16) Il monitoraggio più rigoroso applicato agli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe permettere di identificare i rischi che lo Stato membro non rispetti la scadenza entro la quale deve correggere il disavanzo eccessivo. Se questi rischi sono individuati, la Commissione invierà una raccomandazione allo Stato membro indicando le misure da prendere entro un dato calendario, che dovrebbe essere presentata, a richiesta, al Parlamento dello Stato membro in questione. Questa valutazione dovrebbe permettere di porre rapidamente rimedio alle situazioni che rischiano di compromettere la correzione del disavanzo eccessivo entro la scadenza stabilita. La valutazione dell'osservanza della raccomandazione della Commissione dovrebbe essere parte della valutazione su base continuativa della Commissione in merito all'effettivo seguito dato per correggere un disavanzo eccessivo. Quando decide in merito all'efficacia dell'azione per correggere il disavanzo eccessivo, il Consiglio dovrà altresì valutare se lo Stato membro ha dato seguito alla raccomandazione della Commissione.
- (17) Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione della Commissione la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di monitoraggio rafforzato delle politiche di bilancio nella zona euro:
 - (a) aggiungendo al semestre europeo definito nell'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 un calendario di bilancio comune;
 - (b) aggiungendo al sistema di sorveglianza multilaterale delle politiche di bilancio istituito dal regolamento (CE) n. 1466/97 disposizioni di monitoraggio supplementari, intese a garantire che le raccomandazioni dell'Unione in materia di bilancio siano adeguatamente integrate nell'elaborazione dei bilanci nazionali;
 - (c) corredando la procedura di correzione del disavanzo eccessivo di uno Stato membro, istituita dall'articolo 126 del trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97, di un monitoraggio più rigoroso delle politiche di bilancio degli Stati membri soggetti alla procedura suddetta, al fine di garantire la correzione tempestiva e duratura dei disavanzi stessi.
2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - (1) "previsioni macroeconomiche indipendenti", le previsioni macroeconomiche elaborate o approvate da un ente indipendente o dotato di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro;
 - (2) "quadro di bilancio a medio termine", il significato indicato all'articolo 2, lettera e) della direttiva 2011/85/UE del Consiglio;
 - (3) "programma di stabilità", il significato indicato all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1466/97;
 - (4) "pubblico" e "disavanzo" il significato indicato all'articolo 2 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - (5) "patto di stabilità e crescita", il sistema di sorveglianza multilaterale istituito dal regolamento (CE) n. 1466/97 e la procedura volta a evitare il disavanzo eccessivo degli Stati membri disciplinata dall'articolo 126 del TFUE e dal regolamento (CE) n. 1467/97.

2. Si applica altresì la definizione di amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori di cui all'allegato A, punto 2.70 del regolamento (CE) n. 2223/96.

Capo II

Disposizioni comuni di bilancio

Articolo 3

Calendario comune di bilancio

1. Ogni anno, di preferenza entro metà aprile e al più tardi il 30 aprile, gli Stati membri rendono pubblici i rispettivi programmi di bilancio nazionali a medio termine conformemente al quadro di bilancio a medio termine. Tali programmi nazionali comprendono almeno tutte le informazioni che devono essere fornite nei programmi di stabilità.
2. Ogni anno entro il 15 ottobre sono resi pubblici il progetto di bilancio dell'amministrazione statale per l'anno successivo e i parametri principali dei progetti di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica.
3. Il bilancio dell'amministrazione statale è adottato o stabilito e reso pubblico ogni anno entro il 31 dicembre. Gli Stati membri dispongono di procedure di bilancio reversibili da applicare nei casi in cui, per ragioni oggettive che sfuggono al controllo dell'amministrazione statale, il bilancio non sia adottato o stabilito e reso pubblico entro il 31 dicembre.
4. I programmi di bilancio nazionali a medio termine e i progetti di bilancio di cui ai paragrafi 1 e 2 si basano su previsioni macroeconomiche indipendenti e indicano se le previsioni di bilancio sono state elaborate o approvate in modo indipendente. Le previsioni sottostanti sono rese pubbliche.

Articolo 4

Norme sugli enti indipendenti

1. Gli Stati membri dispongono di enti nazionali indipendenti o enti dotati di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro per il monitoraggio dell'osservanza delle regole di bilancio numeriche sul saldo di bilancio, che integrano nei processi di bilancio nazionali l'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 2bis del regolamento (CE) n. 1466/97 e le regole di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/85.
2. La Commissione rende pubblici i principi comuni destinati agli enti indipendenti o enti dotati di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro di cui al paragrafo 1.

Capo III

Monitoraggio e valutazione dei documenti programmatici di bilancio degli Stati membri

Articolo 5

Disposizioni di monitoraggio

1. Ogni anno, entro il 15 ottobre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Eurogruppo un documento programmatico di bilancio per l'anno successivo.
2. Il documento programmatico di bilancio, definito nel presente articolo, è reso pubblico nel momento in cui è presentato alla Commissione.
3. Il documento programmatico di bilancio è fondato su previsioni macroeconomiche indipendenti e indica se le previsioni di bilancio sono state elaborate o approvate in maniera indipendente. Contiene le seguenti informazioni per l'anno successivo:

- (a) l'obiettivo di saldo di bilancio per le amministrazioni pubbliche, espresso in percentuale del prodotto interno lordo (PIL), ripartito per sottosettori delle amministrazioni pubbliche;
 - (b) le proiezioni delle entrate e della spesa a politiche invariate, espresse in percentuale del PIL per le amministrazioni pubbliche, con le relative componenti principali;
 - (c) gli obiettivi di entrate e di spesa, espressi in percentuali del PIL per le amministrazioni pubbliche e le loro componenti principali, tenendo conto delle condizioni e dei criteri per definire il percorso di aumento della spesa pubblica, al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1466/97;
 - (d) una descrizione e una quantificazione delle misure sul lato delle spese e su quello delle entrate inserite nel progetto di bilancio per l'anno successivo per tutti i sottosettori, al fine di colmare il divario tra gli obiettivi di cui alla lettera c) e le proiezioni a politiche invariate di cui alla lettera b). La descrizione può essere meno precisa per le misure il cui impatto sul bilancio è stimato inferiore allo 0,1% del PIL. Sarà dedicata particolare attenzione ai programmi di profonde riforme delle finanze pubbliche con potenziali ricadute sugli altri Stati membri la cui moneta è l'euro;
 - (e) le principali ipotesi delle previsioni macroeconomiche indipendenti e le principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione degli obiettivi di bilancio;
 - (f) nel caso, altre indicazioni sulle modalità per dar seguito alle raccomandazioni in materia di bilancio rivolte allo Stato membro interessato conformemente all'articolo 121 del trattato.
4. Se gli obiettivi indicati nel documento programmatico di bilancio conformemente al paragrafo 3, lettere a) e c) o le proiezioni a politiche invariate si scostano dall'ultimo programma di stabilità, tali divari sono debitamente spiegati.
5. Le specificazioni del contenuto del documento programmatico di bilancio sono riportate in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

Articolo 6

Valutazione del documento programmatico di bilancio

1. Qualora necessario, la Commissione adotta, prima possibile e non più tardi della fine di novembre, un parere sul documento programmatico di bilancio.
2. Se la Commissione accerta che gli obblighi di politica finanziaria definiti nel patto di stabilità e crescita sono gravemente disattesi, il parere di cui al paragrafo 1 è adottato entro due settimane dalla trasmissione del documento programmatico di bilancio. Nel parere la Commissione richiede allo Stato membro interessato un documento programmatico riveduto. Tale richiesta è resa pubblica.

I paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 5 si applicano in caso di documenti programmatici di bilancio riveduti.

3. Il parere della Commissione è reso pubblico e presentato all'Eurogruppo. Su richiesta del Parlamento dello Stato membro interessato, la Commissione presenta il parere al Parlamento stesso.
4. La Commissione procede ad una valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera zona euro. La valutazione è resa pubblica.
5. L'Eurogruppo esamina i pareri della Commissione riguardanti i documenti programmatici di bilancio nazionali nonché la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. I risultati di tali esami da parte dell'Eurogruppo possono essere resi pubblici.

Articolo 6bis

Relazione sull'emissione di debito

1. Gli Stati membri riferiscono, anticipatamente e con tempestività, alla Commissione europea e all'Eurogruppo sui piani di emissione di debito nazionale.
2. Le specificazioni del contenuto della relazione di cui al paragrafo 1 sono riportate in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

Capo IV

Correzione del disavanzo eccessivo

Articolo 7

Monitoraggio rafforzato per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi

1. Quando il Consiglio decide, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6 del trattato, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, questo è soggetto ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo fino all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi.
2. Lo Stato membro soggetto a monitoraggio rafforzato procede tempestivamente ad una valutazione complessiva dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori. La valutazione copre anche i rischi finanziari associati alle passività potenziali, definite all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, nella misura in cui possano contribuire all'esistenza di un disavanzo eccessivo. I risultati della valutazione sono inseriti nella relazione trasmessa, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis o all'articolo 5, paragrafo 1 bis del regolamento (CE) n. 1467/97, sul seguito effettivo dato per correggere il disavanzo eccessivo.
3. Lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto delle misure discrezionali prese sul lato delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa pubblica e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi. La relazione è resa pubblica.

La Commissione specifica il contenuto della relazione di cui al presente paragrafo.

4. Se lo Stato membro interessato è destinatario di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7 del trattato, la relazione in conformità al paragrafo 3 è trasmessa per la prima volta sei mesi dopo la relazione iniziale di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 e in seguito ogni sei mesi.
5. Se lo Stato membro interessato è destinatario di un'intimazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9 del trattato, la relazione in conformità al paragrafo 3 contiene anche informazioni sul seguito dato all'intimazione del Consiglio. La relazione è trasmessa per la prima volta tre mesi dopo la relazione iniziale di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 e in seguito ogni tre mesi.
6. A richiesta ed entro la scadenza fissata dalla Commissione, lo Stato membro soggetto alla procedura per i disavanzi eccessivi:
 - (a) elabora, di preferenza in coordinamento con i più importanti istituti nazionali di revisione, una revisione complessiva e indipendente dei conti pubblici di tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche, intesa a valutare l'affidabilità, la completezza e l'esattezza dei conti pubblici ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, e presenta una relazione sui risultati di tale revisione. In questo contesto, la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati statistici riferiti dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento (CE) n. 479/2009 (modificato da 679/2010)³;
 - (b) fornisce le informazioni supplementari disponibili ai fini del monitoraggio dei progressi realizzati nella correzione del disavanzo eccessivo.

³ GU L 198 del 30.7.2010, pag. 1.

Articolo 8

Stati membri che rischiano di non rispettare gli obblighi nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi

1. Nel valutare se l'osservanza del termine per correggere il disavanzo eccessivo, disposto dal Consiglio con raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7 del trattato o con intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9 del trattato, sia a rischio, la Commissione tiene conto anche delle relazioni trasmesse dallo Stato membro conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 del presente regolamento.
2. Se vi è rischio di non osservanza del termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché adotti ulteriori misure in tempo utile coerente con il termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblica la raccomandazione e la presenta al comitato economico e finanziario. Su richiesta del Parlamento dello Stato membro interessato, la Commissione presenta il parere al Parlamento stesso.
3. Entro i tempi stabiliti nella raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione sulle misure adottate in seguito alla raccomandazione stessa, insieme alle relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3. La relazione comprende l'impatto sul bilancio di tutte le misure discrezionali adottate, gli obiettivi delle spese e entrate pubbliche, informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi, e dati sulle altre misure prese in seguito alla raccomandazione della Commissione. La relazione è resa pubblica e presentata al comitato economico e finanziario.
4. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione ai sensi del paragrafo 2 la possibilità di partecipare ad uno scambio di opinioni conformemente all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1467/97.

5. In base alla relazione di cui al paragrafo 3, la Commissione valuta se lo Stato membro ha ottemperato alla raccomandazione rivoltagli conformemente al paragrafo 2.

Articolo 9
Impatto sulla procedura per i disavanzi eccessivi

1. La misura in cui lo Stato membro ha tenuto conto del parere di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è presa in considerazione:
- (c) dalla Commissione nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3 del trattato e nel raccomandare l'imposizione di un deposito non fruttifero conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1173/2011;
 - (d) dal Consiglio nel decidere se esiste un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6 del trattato.
2. Il monitoraggio rafforzato di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento è parte integrante del monitoraggio periodico di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1467/97 del seguito effettivo dato dallo Stato membro alle raccomandazioni rivoltegli a norma dell'articolo 126, paragrafo 7 del trattato o alle intimazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 9 del trattato per correggere il disavanzo eccessivo.
3. Nel valutare se è stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 7 del trattato o alle intimazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 9 del trattato, la Commissione tiene conto della valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del presente regolamento e raccomanda al Consiglio, se opportuno, di decidere eventualmente a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 o paragrafo 11 del trattato.

Articolo 10

Programmi di partenariato economico

1. Il Consiglio, se, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6 del trattato, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, presenta alla Commissione un programma di partenariato economico in cui sono descritte le riforme strutturali necessarie per assicurare una correzione effettivamente duratura del disavanzo eccessivo.
2. Tale programma di partenariato economico è presentato contemporaneamente alle relazioni previste agli articoli 3, paragrafo 4 bis, e 5, paragrafo 1 bis del regolamento n. 1467/97.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta un parere sul programma di partenariato economico.
4. Un piano d'azione correttivo in essere conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1176/2011 può essere opportunamente modificato, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011, per sostituire il programma di partenariato economico previsto dal presente articolo.

Articolo 11

Coerenza con il regolamento n. XXX sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro

Gli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico volto a ristabilire una situazione economica e finanziaria solida e sostenibile e a ripristinare pienamente la loro capacità di autofinanziarsi sui mercati finanziari approvato dal Consiglio conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento XXX non sono soggetti agli articoli da 5 a 10 del presente regolamento.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 12

Riesame

1. Entro il 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta tra l'altro:

- (a) l'efficacia del presente regolamento;
 - (b) i progressi ottenuti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri conformemente al trattato.
2. Se opportuno, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento.
 3. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli Stati membri che sono già soggetti ad una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 2 non si applica agli Stati membri per i quali il Consiglio ha già deciso che è stato dato seguito effettivo conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1467/97.

3. Gli Stati membri si conformano all'articolo 4 entro sei mesi dopo l'adozione del presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
